



**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA PISCINA FINO
AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE
PRESCRITTE DA AULSS 8 BERICA**

IL SINDACO

Nella Sua qualità di Autorità Comunale in materia sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regio Decreto n. 1265 del 27 Luglio 1934, e s.m.i. recante il "Testo unico delle leggi sanitarie";

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'art. 117 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 Marzo 1998, e s.m.i., recante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Interventi d'urgenza";

VISTA la nota prot. n. 118047 del 10/11/2021 con la quale il Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.U.L.S.S. 8 Berica ha comunicato che, relativamente all'impianto natatorio di Via dello Sport n. 2, non sono stati rispettati i limiti stabiliti dall'Atto di Intesa tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 16.01.2003, recepiti con DGRV del 18.04.2003 e precisamente:

VASCA BAMBINI

Parametro	Limite	Valore riscontrato
Conta batterica a 36°	≤100 ufc/ml	120 ufc/ml

VASCA DIDATTICA

Parametro	Limite	Valore riscontrato
Conta batterica a 36°	≤100 ufc/ml	120 ufc/ml
Enterococchi intestinali	0 ufc/100 ml	1 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	≤1 ufc/100ml	>201 MPN/100ml

VASCA SEMI-OLIMPICA

Parametro	Limite	Valore riscontrato
Conta batterica a 36°	≤100 ufc/ml	110 ufc/ml

DATO ATTO che con la nota di cui sopra viene comunicata la non idoneità alla balneazione di tutte le vasche e stabilito che la ripresa della balneazione è subordinata al parere favorevole del suddetto Dipartimento;

RITENUTO di dover procedere, in un'ottica di prevenzione, ad assumere ogni iniziativa volta a tutelare la salute dei cittadini, e di ricorrere al potere di ordinanza contingibile ed urgente in via esclusivamente precauzionale e cautelativa, ai sensi del richiamato art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze all'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che stabilisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

al legale rappresentante della G.I.S. S.S.D. a r.l., con sede legale alla Via Circonvallazione Est 23/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV), in qualità di gestore dell'impianto natatorio di Via Dello Sport n. 2 in Arzignano, di ottemperare e di adempiere a quanto indicato nella nota prot. n. 118047 del 10/11/2021 già trasmessa a cod. Società dall'AULSS 8 Berica.

Pertanto, si ordina l'immediata sospensione della balneazione di tutte le vasche, che potrà essere ripresa solo subordinatamente al parere favorevole espresso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' AULSS 8 Berica.

DISPONE

- la notificazione della presente ordinanza alla G.I.S. S.S.D. a r.l.;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Veterinario dell'AULSS 8 Berica.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

INFORMA

che in applicazione al D.lgs. n. 104/2010, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla residenza Municipale, li 17 novembre 2021

IL SINDACO

Alessia Bevilacqua

Documento firmato digitalmente

(artt. 20, 21, 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)